



# COMUNE DI CERANO

## PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. **9**  
in data: **30-07-2020**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: CONFERMA PER IL 2020 DELLE TARIFFE TARI 2019**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **21:00** nella sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati a oggi convocati a seduta Straordinaria i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

ANDREA VOLPI	SINDACO	Presente
ALESSANDRO ALBANESE	VICE SINDACO	Presente
MONICA AINA	CONSIGLIERE	Presente
MAURO CESTI	CONSIGLIERE	Presente
CHIARA MOLETTI	CONSIGLIERE	Presente
DANIELA BOLOGNINO	CONSIGLIERE	Presente
SAMUELE SAPIO	CONSIGLIERE	Presente
MONICA RECCHIA	CONSIGLIERE	Presente
EROS PAVON	CONSIGLIERE	Presente
MAURO GAVINELLI	CONSIGLIERE	Presente
CARLO ROCCIO	CONSIGLIERE	Assente
AGOSTINO FRAU	CONSIGLIERE	Presente
MARIA ANTONELLA GAMOLETTI	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti    **12**

Totale assenti    **1**

Presiede il **Sig. ANDREA VOLPI** nella sua qualità di SINDACO

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE GUIDO INGRASSIA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. ANDREA VOLPI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: CONFERMA PER IL 2020 DELLE TARIFFE TARI 2019

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Dato atto** che nel territorio in cui opera il Comune di Cerano è presente e operante il Consorzio di Bacino basso Novarese quale Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Tenuto conto** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

**Rilevato** che alla data odierna non risulta ancora definito e validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

**Richiamato** l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e*

683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

**Considerato** che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

**Richiamato** l'art. 138 del D.L. 34/2020 il quale, abrogando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 17.03.2020 n.18, convertito con modificazioni nella L.24.04.2020 n. 27, il comma 779 dell'art.1 della L.27.12.2019 n.160 e il comma 683-bis dell'art.1 della L.27.12.2013 n.147; rende applicabile il regime ordinario delle tariffe e aliquote dei tributi comunali di cui all'art.1 comma 169 della L. 27.12.2006 n. 296 secondo cui “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ”;

**Richiamato** altresì l'art.107 comma 2 del D.L.n.18 del 17.03.2020 convertito nella L.n.27 del 24.04.2020 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 31.07.2020;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.03 del 28.02.2019 riportate nella tabella di cui **allegato A)** facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

**Richiamata** la deliberazione di ARERA n.158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 29.07.2014 e successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 03 del 31.03.2015 e n.09 del 12.04.2016 e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni stabilite dalla legge o introdotte dal Comune;

**Richiamato** l'art.1 della L.n. 147 del 27.12.2013 che ai comma n.659 e n.660 prevede

*659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:*

- a) abitazioni con unico occupante;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

**Ritenuto** di introdurre per il solo anno 2020 misure atte a contribuire al contenimento dell'impatto socio-economico generato dalla pandemia da virus Covid -19 applicando le riduzioni disposte da ARERA con la propria deliberazione n.158 del 05.05.2020, a favore delle utenze non domestiche in proporzione ai rispettivi giorni di chiusura previsti dalle normative vigenti durante il periodo di emergenza sanitaria:

riduzione del 9% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività nel periodo dal 12.03.2020 al 13.04.2020 (Tabella 1/A delibera Arera n.158/2020)

-riduzione del 25% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività nel periodo dal 12.03.2020 al 17.05.2020 (Tabella 1/B delibera Arera n.158/2020)

-riduzione del 20% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività per un periodo fino a 60 giorni (Tabella 2 delibera Arera n.158/2020)

-riduzione del 25% della quota variabile della Tari 2020 per le utenze che hanno sospeso la propria attività per un periodo superiore a 60 giorni (Tabella 2 delibera Arera n.158/2020)

**Dato atto** che le minori entrate derivanti dalle suddette riduzioni sono complessivamente stimate in €23.000,00 la cui copertura sarà disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa previste nel bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020, così come variato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.07.2020

**Dato atto** che la spesa per il servizio di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

**Visti** gli articoli 42 e 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti** gli allegati pareri resi sulla presente proposta dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Con votazione resa per alzata di mano all'unanimità dai Consiglieri presenti

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 28.02.2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere aggiunto il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Novara, nella misura del 5%;
- 6) di dare atto altresì che le minori entrate derivanti dall'applicazione delle riduzioni disposte da ARERA con la propria deliberazione n.158 del 05.05.2020, a favore delle utenze non domestiche in proporzione ai rispettivi giorni di chiusura durante il periodo di emergenza da Covid-19, complessivamente stimate in €.23.000,00 trovano copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa previste nel bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020, come variato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.07.2020

- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 15-bis del D.L 30.04.2019 n.34 convertito nella L. 28.06.2019 n.58 la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente, con votazione resa per alzata di mano all'unanimità dai Consiglieri presenti

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267.



*COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara*

Proposta C.C. n. 9 del 20-07-2020

Oggetto: CONFERMA PER IL 2020 DELLE TARIFFE TARI 2019

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;  
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
Visti gli atti d'ufficio:

**Parere di regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica.

Data: 20-07-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**GALANTE MARIA CHIARA**

**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole.

Data: 20-07-2020

Il Responsabile del servizio

**GALANTE MARIA CHIARA**

## Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,41495	100,88503
2 componenti	0,48757	191,15058
3 componenti	0,54462	217,69927
4 componenti	0,59131	276,10639
5 componenti	0,63799	307,96482
6 o più componenti	0,67430	361,06220

## Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,48590	1,27490
2 Cinematografi e teatri	0,31184	0,81130
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43513	1,13582
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63819	1,67128
5 Stabilimenti balneari	0,46414	1,21000
6 Esposizioni, autosaloni	0,36986	0,97820
7 Alberghi con ristorante	1,18936	3,11771
8 Alberghi senza ristorante	0,78324	2,05838
9 Case di cura e riposo	0,90653	2,36900
10 Ospedali	0,93553	2,44549
11 Uffici, agenzie, studi professionali	0,94279	2,46172
12 Banche ed istituti di credito	0,66720	1,75009



13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,02256	2,67729
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,05882	3,42600
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60193	1,57856
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,29089	3,37964
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,07333	2,80942
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74698	1,96566
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,02256	2,67729
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,57292	1,49047
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,69621	1,81036
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,87187	7,51959
23 Mense, birrerie, amburgherie	2,87187	7,51959
24 Bar, caffè, pasticceria	2,87187	7,51959
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,00161	5,25491
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,89282	4,96052
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,60354	6,81028
28 Ipermercati di generi misti	1,98710	5,20391
29 Banchi di mercato genere alimentari	5,01852	13,16160
30 Discoteche, night club	1,07333	2,80942

## Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

*Letto, confermato e sottoscritto:*

**IL PRESIDENTE**

**ANDREA VOLPI**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**GUIDO INGRASSIA**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267

N. 609 Registro di Pubblicazione

Cerano, 07-08-2020

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

---

**ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il....., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**GUIDO INGRASSIA**